

!eureka news!

[20]:

MARZO
2002

EDITORIALE

HTTP://

CONFCOOPERATIVE.EUREKACOMO.IT

DIRITTO/ ROVESCIO

UNO STRUMENTO OPERATIVO:

L'ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI

IMPRESE • LE SEMPLIFICAZIONI IN

TEMA DI ADEMPIMENTI IVA E DI

TENUTA DELLA CONTABILITÀ

UTILITY

INFORMAPAGHE • I CHIARIMENTI

DELL'INPS IN MERITO ALLA

RIFORMA DEL DPR 602/1970 • SOCIO

LAVORATORE: PROROGA DEI

TERMINI • PROROGA FIRMA

DIGITALE • ARROTONDAMENTO

DELL'EURO • ESENZIONE DA IRAP E

TASSE AUTOMOBILISTICHE PER LE

ONLUS • TOMBOLE, LOTTERIE E

PESCHE DI BENEFICENZA • NOVITÀ

PRIVACY • IL REGISTRO NAZIONALE

DELLE ASSOCIAZIONI DI

PROMOZIONE SOCIALE • CESSIONI

GRATUITE DI DERRATE

ALIMENTARI AD ONLUS •

FINANZIAMENTI

PER SOGGETTI CON HANDICAP

PAROLE E REALTÀ

NUOVI BISOGNI, NUOVI SERVIZI

FATTI E PERSONE

COOPERATIVA SOCIALE

ARTIGIANI GUANELLIANI

Supplemento al n. 236 di *Ecoinformazioni*. Periodico settimanale Sped. in abb. postale - 45% - comma 20 b Art. 2 L. 662/96 Filiale di Como. Reg. Trib. Como n. 15/95 del 19.07.95 Direttore responsabile Gianpaolo Rosso. Stampa: Grafica Malina. *Ecoinformazioni* viale Masia, 34 22100 Como tel. 031.571813, fax 031.573320.


SERVIZI ALLA COOPERAZIONE
E AL TERZO SETTORE S.c.r.l.

edit.

Consorzio Eureka

Servizi alla cooperazione e al Terzo settore

Il Consorzio Eureka nasce nel 1997 a partire dall'esperienza sviluppata negli anni dai Centri di Servizio alla cooperazione e al Terzo Settore promossi in Provincia di Como da Acli, ConfCooperative e Cisl.

Il Consorzio si propone di contribuire alla crescita del movimento cooperativo e del Terzo Settore attraverso la messa in rete di competenze e la condivisione di relazioni, valori ed esperienze.

La base sociale del Consorzio Eureka è costituita da una pluralità di operatori: cooperative, associazioni, enti non commerciali e organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

Il Consorzio Eureka offre ai soci un centro servizi a loro disposizione per informazioni e supporto nella gestione pratica delle loro attività. I principali servizi offerti sono: accompagnamento alla costituzione di nuovi enti non profit; assistenza amministrativa, fiscale e contabile; consulenze in ambito legislativo, fiscale e in materia del lavoro; organizzazione di corsi di formazione e convegni.

Consorzio Eureka S.c.r.l.
via Perego 21, 22100 Como
Orari: da lunedì a venerdì dalle 8 alle 13 e dalle 14 alle 19, sabato dalle 9 alle 13.00.
tel. 031.591069, fax 031.590472,
e-mail info@eurekacomo.it,
Internet www.eurekacomo.it.




<http://confcooperative.eurekacomo.it>

Dal 1° febbraio è in linea il nuovo sito dell'Unione provinciale di Como di Confcooperative

Mauro Frangi

- **I** sito, unico per tutte le
- strutture operative e
- settoriali dell'Unione, è
- stato pensato e svilup-
- pato come strumento
- di lavoro, supporto
- operativo attraverso il
- quale sviluppare solu-
- zioni utili e produttive
- allo sviluppo delle im-
- prese associate.
- Nell'area a navigazione
- libera viene presentata
- l'intera gamma di servizi che l'Unione Provinciale di Como di ConfCooperative e le sue strutture offrono.
- Gli utenti registrati gratuitamente possono prendere visione delle principali novità pubblicate e una breve descrizione tecnica dei loro contenuti.
- L'area più significativa del sito è costituita dalla rete riservata agli associati alle strutture dell'Unione Provinciale di ConfCooperative ove viene condivisa tutta la produzione normativa ed interpretativa sulla cooperazione ed il Terzo Settore realizzata in questi anni dalla struttura professionale del Consorzio Eureka.
- Da questo momento tutte le informazioni sia di tipo tecnico ed interpretativo che in ordine alle iniziative ed alle opportunità offerte dall'Unione e dai suoi servizi agli associati verranno diffuse - oltre che attraverso il giornale mensile - attraverso il sito Internet.
- In occasione della pubblicazione di ogni novità provvederemo a inviare ai soci iscritti alla mailing list un messaggio di posta elettronica (l'attuale servizio !eureka news! on line) fornendo le indicazioni per accedere all'informazione completa attraverso il sito.
- Attraverso il sito, inoltre, ogni associato potrà rendere disponibili a tutti informazioni di base sulla propria attività e, tra qualche tempo, disporre di una vera e propria pagina web gratuita.
- Le password per accedere alle informazioni contenute nell'area riservata sono state inviate tramite posta a tutte le cooperative aderenti.
- I nostri uffici sono comunque a vostra disposizione per segnalare il mancato recapito della lettera o per ricevere ulteriori chiarimenti.



di-
rit-
to/
ro-
ve-
scio

Uno strumento operativo: l'Associazione Temporanea di Imprese

La strategia del lavorare in rete, in collaborazione tra soggetti privati, tra privato e pubblico, tra profit e non profit, determina l'esigenza per cooperative ed enti non commerciali di utilizzare strumenti idonei a formalizzare gli accordi tra i partner di un unico progetto

L'

Associazione Temporanea di Impresa o di Scopo è una delle soluzioni oggi possibili, in grado di coniugare la presenza di un referente unico per i terzi interlocutori e la stesura di un accordo scritto e vincolante con la divisione delle responsabilità tra i partner e la loro totale autonomia operativa.

Natura e presupposto giuridico

L'ATI costituisce una forma particolare di accordo di collaborazione tra due o più imprese o soggetti economici.

In particolare, la normativa e la pratica economica conoscono due modelli principali di accordi con cui si traduce l'esigenza di collaborazione tra imprese o soggetti economici:

- la **joint venture societaria**: i soggetti partecipanti costituiscono una nuova struttura societaria comune e permanente, quale è ad esempio un consorzio, per realizzare un'attività economica in comune;
- la **joint venture contrattuale**: l'accordo di collaborazione ha per oggetto la realizzazione di uno o più progetti definiti e

determinati, per la cui realizzazione occorre il concorso di più soggetti specializzati in diversi ambiti o settori e tra loro complementari.

L'Associazione Temporanea di Imprese costituisce un tipo particolare di joint venture contrattuale, specificatamente regolamentato dalla normativa, in quanto di frequente usato per l'assunzione di pubblici appalti.

Con essa, in sintesi, due o più soggetti:

- stabiliscono un accordo di collaborazione,
- cooperano mettendo in comune i singoli apporti di ciascuno,
- al fine di offrire al committente la prestazione finale richiesta.





Normativa di riferimento

Come detto sopra la disciplina dell'ATI si è sviluppata soprattutto in relazione alla disciplina dei pubblici appalti.

I riferimenti normativi principali possono ritrovarsi:

- per quanto riguarda gli appalti per l'esecuzione di lavori pubblici negli articoli 93-99 del Dpr 554/99;
- per quanto riguarda gli appalti per l'esecuzione di pubbliche forniture nell'art. 10 del D. Lgs.vo 358/92;
- per quanto riguarda gli appalti per l'attuazione di servizi pubblici nell'art. 11 del D. Lgs.vo 157/95 (successivamente modificato dal D. Lgs.vo 65/2000).

Sul piano fiscale, invece, non esistono specifiche disposizioni di legge volte a disciplinare il funzionamento e gli obblighi dell'ATI e, pertanto, è necessario rifarsi alle disposizioni di carattere generale e alle frequenti pronunce dell'Amministrazione Finanziaria al riguardo.

Le note seguenti riassumono schematicamente la normativa vigente, con particolare riguardo alle ATI costituite per la fornitura di servizi pubblici.

Costituzione dell'Associazione Temporanea di Imprese

L'ATI può essere costituita da **oggetti imprenditoriali** (quale che sia la loro specifica forma giuridica) o comunque esercenti le attività economiche necessarie all'attuazione della commessa o dell'appalto che costituisce la finalità dell'accordo di collaborazione.

Spesso, soprattutto nel caso dei servizi pubblici, si rende necessaria la partecipazione di soggetti non imprenditoriali, la cui collaborazione è ritenuta essenziale (dagli altri partecipanti o dal committente finale) per il buon fine della collaborazione o per la migliore esecuzione del servizio.

In questo caso, per sottolineare la natura dei diversi soggetti partecipanti, è più corretto parlare di **Associazione Temporanea di Scopo**.

Il contratto di associazione di norma assume la forma dell'**atto pubblico**, anche se è di per sé ammissibile – a meno di limitazioni in tal senso poste dal committente - la forma della scrittura privata registrata.

Il **contratto istitutivo** dell'ATI deve obbligatoriamente contenere:

- le **finalità dell'accordo** e, quindi, lo sco-

po e l'oggetto della collaborazione;

- l'eventuale definizione di una **struttura organizzativa comune** costituita per la realizzazione dello scopo;
- il **regime delle responsabilità** dei singoli partecipanti;
- la modalità di **risoluzione delle controversie** che dovessero insorgere tra i partecipanti, prevedendo la definizione di specifiche clausole compromissorie.

Oltre a questi elementi obbligatori il contratto di costituzione dell'associazione può prevedere una normativa specifica per la costituzione di un **fondo comune** tra i partecipanti per far fronte alle spese dell'associazione o uno specifico **regolamento** che definisca le modalità con cui ogni soggetto concorre all'attuazione dello scopo ed, eventualmente, partecipa ai risultati dell'attività.

Al fine di evitare che i soggetti che concorrono ad un bando pubblico da realizzarsi attraverso un ATI, sostengano i costi necessari alla sua costituzione prima dell'aggiudicazione del servizio stesso, è esplicitamente ammessa la partecipazione ai bandi per i pubblici servizi unicamente sulla base di una **lettera di intenti** che contenga l'impegno dei singoli soggetti a costituirsi in associazione temporanea successivamente all'aggiudicazione del servizio.

Le finalità dell'accordo

La normativa sopra richiamata definisce gli ambiti di attività, i servizi e le iniziative, che possono essere attuate attraverso la costituzione di un'ATI.

Ciò che è rilevante è che l'accordo deve prevedere l'individuazione di una **finalità definita e circoscritta**, esplicitamente descritta e configurata nel contratto istitutivo.

Correlativamente, stante la perfetta identificazione tra la costituzione dell'associazione ed il suo oggetto, l'ATI si **scioglierà automaticamente**, e senza bisogno di formalità alcuna al momento del raggiungimento del suo scopo o, comunque, al momento in cui è ultimata l'esecuzione del servizio per cui è stata costituita.

Modalità di funzionamento

Il contratto di costituzione dell'associazione deve definire la struttura organizzativa con cui l'ATI si propone di perseguire il proprio oggetto.

A tal fine, qualora non decidano di dar vita ad una specifica organizzazione per



di- rit- to/ ro- ve- scio

l'attuazione delle attività oggetto dell'associazione, i membri dell'ATI, nel contratto istitutivo della stessa, devono:

- individuare un soggetto che svolge le **funzioni di capofila** dell'associazione;
- conferire al capofila un **mandato speciale di rappresentanza**, in forza del quale può operare verso l'esterno per conto di tutti i partecipanti dell'ATI.

Il **capofila** curerà, pertanto, per conto dell'intera ATI:

- tutti i **rapporti contrattuali con il committente**;
- l'**organizzazione generale** delle attività dell'Associazione;
- i **rapporti finanziari** con il committente.

Il capofila non ha alcun potere di indirizzo sugli associati e non ha, pertanto, alcun ruolo per inserirsi nelle modalità con cui ciascun associato adempie alle sue obbligazioni, in quanto il suo ruolo si esaurisce nella **rappresentanza verso l'esterno** ed, in particolare, nei confronti del committente.

L'ATI – in tutti quei casi in cui uno stretto coordinamento tra le attività dei suoi membri è giudicato imprescindibile per la buona esecuzione del servizio – può prevedere all'interno del contratto istitutivo:

- la costituzione di una struttura comune, come ad esempio un **comitato di gestione** che organizza e coordina i rapporti tra i partecipanti e gli specifici apporti di ciascuno di essi;
- l'adozione di un **regolamento di funzionamento** dell'associazione che disciplini in via preventiva l'organizzazione concreta e le modalità con cui i singoli membri dell'ATI concorrono all'attuazione dello scopo comune.

La responsabilità

La struttura dell'ATI è concepita unicamente in funzione delle esigenze dei terzi ed, in particolare, del committente le attività da svolgere.

Proprio per questo motivo il contratto istitutivo deve contenere la definizione del regime delle responsabilità di ogni singolo partecipante; tale regime non può che essere definito in funzione delle garanzie da fornire al committente circa il servizio da realizzare.

I membri dell'ATI possono perciò prevedere, nel contratto istitutivo, di assumere su di sé:

- una **responsabilità solidale di tutti i membri**, ogni qual volta ciò si rende necessario per svolgere l'attività oggetto del contratto o è richiesto dal committente;
- una **responsabilità limitata di ogni membro**, per le attività e le obbligazioni da ciascuno assunte.

In questo secondo caso, normalmente utilizzato per le attività di servizio, ciascun membro dell'ATI è direttamente responsabile unicamente delle attività oggetto della propria partecipazione al progetto comune e delle obbligazioni da queste derivanti.

Il regime contabile e fiscale

Gli obblighi contabili e fiscali dell'ATI sono definiti in funzione delle modalità con cui le imprese partecipanti hanno disciplinato i loro rapporti al momento della stipula del contratto istitutivo.

In generale, l'ATI **costituisce un autonomo soggetto passivo di imposta**, sia ai fini delle imposte dirette che dell'IVA, **solo quando** i soggetti partecipanti all'ATI danno vita ad un'**organizzazione comune** per l'**esecuzione unitaria** dell'opera o del servizio assunto.

In tutti gli altri casi, gli **obblighi contabili e fiscali** rimangono unicamente **in capo ai singoli partecipanti**.

L'Amministrazione Finanziaria – nel silenzio normativo – si è più volte pronunciata in materia, distinguendo due ipotesi principali a partire dalla natura dell'attività oggetto dell'ATI.

- Se **oggetto** dell'appalto pubblico per cui l'ATI è costituita è un'**opera o un servizio indivisibile** e cioè non frazionabile:
 - in parti autonome e distinte,
 - o in parti autonomamente eseguibili dai singoli associatisi determina l'esistenza di un organismo che opera come **una società di fatto**.

(Ris. Min.Fin. n. 9/571 del 30.3.1979 e n. 9/782 del 17.11.1983).

In questo caso, ai fini delle imposte dirette, i costi ed i ricavi relativi all'esecuzione dell'attività oggetto dell'ATI, sono imputati alla società di fatto ed alla stessa fanno capo tutti gli obblighi contabili.

L'ATI dovrà pertanto provvedere alla fatturazione al committente dei corrispettivi per le opere o i servizi eseguiti ed al ricevimento dai terzi delle fatture per gli acquisti necessari all'attuazione della propria attività.

I compensi percepiti saranno, ovviamente assoggettati ad Iva, secondo le aliquote proprie dell'attività realizzata.

I soggetti partecipanti all'associazione saranno soggetti ad imposizione unicamente per le quote di reddito a loro spettanti.

• Se **oggetto** dell'appalto pubblico per cui l'ATI è costituita è un'**opera o un servizio frazionabile** e cioè realizzabile:

- in parti oggettivamente distinte,
- o in parti autonomamente eseguibili dai singoli associati

non si ha la nascita di un autonomo soggetto tributario e i **singoli associati assumono su di sé gli obblighi contabili e fiscali**, ciascuno per la parte di attività direttamente realizzata.

Pertanto, ogni singolo partecipante, dovrà provvedere alla fatturazione al committente dei corrispettivi per le opere o i servizi eseguiti ed al ricevimento dai terzi delle fatture per gli acquisti necessari all'attuazione della propria attività.

I compensi percepiti saranno, ovviamente assoggettati ad Iva, secondo le aliquote proprie dell'attività realizzata.

L'Amministrazione Finanziaria, ha precisato che tutti i rapporti economici tra i membri dell'associazione dovranno essere qualificati come autonome "prestazioni di servizi" e, pertanto, dovranno essere assoggettati ad IVA all'aliquota ordinaria del 20%, anziché all'aliquota propria del servizio oggetto della prestazione dell'associazione nei confronti del committente.



Le semplificazioni in tema di adempimenti iva e di tenuta della contabilità

Il D.P.R. 435/2001 ha introdotto, fra l'altro, alcune semplificazioni in tema di adempimenti IVA e di tenuta della contabilità, di seguito riassunte

Massimo Masotti

NOVITÀ E SEMPLIFICAZIONI RELATIVE AGLI ADEMPIMENTI IVA

Soppressione dell'obbligo di presentazione delle dichiarazioni iva periodiche

A decorrere dal mese di gennaio 2002, è stato abrogato l'obbligo di presentazione delle dichiarazioni iva periodiche, sia per le società in regime mensile che trimestrale.

Le dichiarazioni periodiche IVA sono sostituite da una "Comunicazione dei dati IVA", da presentare in via telematica entro il mese di febbraio di ciascun anno, nel quale indicare i dati riferiti all'anno precedente.

La prima "Comunicazione dei dati IVA" andrà pertanto trasmessa nel febbraio 2003, con riferimento ai dati IVA dell'anno 2002.

La comunicazione dovrà essere presentata da tutti i titolari di partita IVA, anche se

nell'anno di riferimento non hanno effettuato operazioni imponibili.

Sono esonerati dall'adempimento unicamente:

- le società e gli enti che nell'anno precedente hanno effettuato solo le operazioni esenti di cui all'art. 10, D.P.R. 633/72, salvo che abbiano effettuato operazioni intracomunitarie;

- i soggetti esentati dal presentare la dichiarazione IVA annuale ai sensi di specifiche disposizioni di legge;

- i soggetti sottoposti a procedure concorsuali.

Rimane in vigore il residuo obbligo di presentazione delle dichiarazioni IVA periodiche, relative al mese di dicembre 2001 o all'ultimo trimestre 2001, da presentare rispettivamente entro il 28 febbraio 2002 ed entro il 2 aprile 2002.

Soppressione dell'obbligo di annotare le liquidazioni periodiche IVA

A partire dal mese di gennaio 2002, non sarà più necessario procedere all'annotazione delle liquidazioni IVA periodiche mensili o trimestrali sul registro delle vendite o dei corrispettivi. Fermo restando l'obbligo di eseguire la liquidazione dell'imposta e di provvedere al suo versamento entro gli ordinari termini previsti dalla legge, venendo meno l'annotazione della liquidazione periodica scompare anche l'obbligo di riportare gli estremi dei versamenti effettuati. Pertanto, l'IVA del periodo potrà essere de-

terminata e versata senza seguire alcuna formalità. Tuttavia l'Amministrazione Finanziaria, anche in sede di controllo, potrà chiedere gli elementi in base ai quali il contribuente ha determinato il versamento effettuato o calcolato il credito spettante.

Per mantenere un'ordinata gestione contabile, è consigliabile provvedere comunque alla stampa delle liquidazioni, evitando così possibili errori o disguidi.

Soppressione dell'obbligo di riportare il credito IVA annuale

Per i contribuenti che concludono l'esercizio vantando un'eccedenza IVA a credito viene meno l'obbligo, per poterla utilizzare, di provvedere alla sua annotazione sul registro delle fatture di acquisto all'inizio del nuovo esercizio.

Rimborsi IVA infrannuali e compensazioni infrannuali

a) Contribuenti che richiedono il rimborso IVA infrannuale

Con il venire meno della dichiarazione IVA periodica, i contribuenti che hanno i requisiti per ottenere i rimborsi IVA infrannuali, dall'anno 2002 in poi, dovranno presentare al competente Ufficio delle Entrate l'apposita istanza di rimborso prevista dal Decreto Ministeriale 23/7/1975, entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento. Di fatto, viene ripristinata la procedura vigente prima dell'introduzione delle dichiarazioni periodiche. Qualora i richiedenti il rimborso siano fra i soggetti esonerati dalla prestazione di garanzie alleggeriranno, all'istanza di cui sopra, l'apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui all'art. 38 bis.

b) Contribuenti che eseguono la compensazione IVA infrannuale

In alternativa al rimborso infrannuale, sempre per i contribuenti che ne abbiano i requisiti di legge, rimane la possibilità di effettuare la compensazione del credito IVA, riferito a ciascun trimestre, con altri debiti d'imposta. Per poter effettuare tale compensazione sarà necessario presentare, al competente Ufficio delle entrate, una dichiarazione attestante i medesimi dati richiesti per l'istanza di rimborso.

Diniogo del rimborso del credito IVA infrannuale

I contribuenti ai quali l'ufficio abbia notificato il diniogo del rimborso IVA infrannuale pur riconoscendone la sussistenza, per mancanza dei requisiti richiesti dalla legge, potranno utilizzarlo in compensazione nella prima liquidazione periodica d'imposta successiva alla notifica o in sede



di dichiarazione annuale senza più la necessità di provvedere, preventivamente, alla sua annotazione nel registro delle fatture d'acquisto.

SEMPLIFICAZIONI RELATIVE ALLA TENUTA DELLE SCRITTURE CONTABILI

Tenuta dei registri contabili

a) Le società cooperative e gli enti non commerciali obbligati alla tenuta del libro giornale e del libro degli inventari (soggetti in contabilità ordinaria), possono non tenere i registri IVA ed il registro dei beni ammortizzabili a condizione che:

1. le registrazioni siano effettuate sul libro giornale rispettivamente entro i termini previsti dalla normativa IVA (e non entro quello unico di 60 giorni previsto per le registrazioni nelle scritture cronologiche) e per il registro dei beni ammortizzabili entro la presentazione della dichiarazione dei redditi del periodo di riferimento;

2. sia comunque possibile fornire, in maniera sistematica su richiesta dell'amministrazione finanziaria, gli stessi dati che sarebbe stato necessario indicare nei registri IVA o in quello dei beni ammortizzabili.

b) Gli enti non commerciali in regime di contabilità semplificata, sono esonerati dalla tenuta del solo libro dei beni ammortizzabili a patto che siano in grado di fornire, su richiesta dell'amministrazione finanziaria ed in forma sistematica, gli stessi dati che sarebbe stato necessario indicare nel registro medesimo.

A tale riguardo, raccomandiamo a tutte le società e gli enti che gestiscono in proprio la tenuta delle scritture contabili di contattare gli uffici del Consorzio prima di procedere ad eventuali modifiche delle procedure contabili attualmente in uso!

Registrazione dei corrispettivi

Per coloro che effettuano la registrazione sia giornaliera sia riepilogativa mensile dei corrispettivi documentati da scontrini o ricevute fiscali, entro il giorno 15 del mese successivo, viene soppresso l'obbligo di allegare al registro medesimo gli scontrini riepilogativi di ciascuna giornata. Non viene comunque meno l'obbligo di conservazione di tali scontrini.

Perdite involontarie di beni

Quale documentazione probatoria, necessaria per vincere la presunzione di cessione qualora si verificano perdite involontarie di beni (causate da eventi indipendenti dalla volontà del soggetto, quali calamità e fur-

ti), ci si potrà avvalere dei seguenti elementi:

- documentazione idonea fornita da un organo della Pubblica Amministrazione;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art. 47, D.P.R. 445/2000, resa entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento o dalla data dalla quale se ne ha conoscenza. Tale dichiarazione dovrà evidenziare il valore complessivo dei beni perduti, salvo l'obbligo di fornire, su richiesta dell'amministrazione finanziaria, i criteri e gli elementi in base ai quali si è determinato il valore.

Viene meno l'obbligo, ai fini probatori, di inviare una comunicazione scritta della perdita dei beni agli uffici dell'amministrazione finanziaria.

Termini di presentazione delle dichiarazioni e del versamento dei saldi e degli acconti di imposta IRPEF, IRPEG ed IRAP

Nell'intento di razionalizzare i termini di presentazione delle dichiarazioni per tutte le categorie di contribuenti sono state fissate le seguenti date, valide ai fini Irpef, Irpeg ed Irap:

- entro sette mesi dalla data di chiusura dell'esercizio di riferimento (31 luglio per i soggetti aventi esercizio coincidente con l'anno solare), per chi presenta la dichiarazione tramite banca od ufficio postale;
- entro il decimo mese dalla chiusura del periodo d'imposta, per chi presenta la dichiarazione in via telematica.

Sono stati unificati, inoltre, i termini per il versamento del saldo e dell'acconto delle imposte sul reddito (IRPEG ed IRAP) dovute in base alle relative dichiarazioni:

- saldo d'imposta e I° acconto: entro l'ultimo giorno del settimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta; per le società con esercizio coincidente con l'anno solare, quindi, le imposte devono essere versate entro il 31 luglio di ogni anno indipendentemente dalla data di approvazione del bilancio;
- II° acconto d'imposta: entro il mese di novembre di ogni anno oppure, per soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare, entro l'ultimo giorno dell'undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta.

Tali nuovi termini di versamento, come precisato dalla Circolare n. 6/E del 25/1/2002 dell'Agenzia delle Entrate, sono applicabili anche agli adempimenti pendenti alla data del 1 gennaio 2002.

Termine per l'invio o la consegna delle certificazioni delle ritenute

A partire dal 1° gennaio 2002 viene differito, alla fine del mese di marzo, il termine

per la consegna o la spedizione, da parte dei sostituti d'imposta, dei certificati delle ritenute operate sui redditi corrisposti nell'esercizio precedente. In precedenza la scadenza era il 28 febbraio di ogni anno.

Correzione degli errori commessi utilizzando il Modello F24

Con apposita circolare del 21 gennaio 2002, l'Agenzia delle entrate ha comunicato che tutti i contribuenti che effettuano i versamenti delle imposte utilizzando il Modello F 24 potranno avvalersi, in caso di determinati errori di compilazione del modello, di una semplice lettera, da inviarsi all'ufficio competente, per segnalare l'errore e sanarlo senza applicazione di alcuna sanzione.

I tipi di errori che possono essere corretti, segnalandoli tempestivamente all'ufficio, sono solo quelli relativi ai dati indicati nelle sezioni "Erario" e "Regioni ed enti locali" e a patto che si tratti dei seguenti casi:

- a) errore sul codice tributo;
- b) errore sul periodo di riferimento del versamento;
- c) errore sulla ripartizione tra più tributi dell'importo a debito o a credito indicato con un solo codice;
- d) errore sulle modalità di arrotondamento delle somme versate in euro, previste per i diversi tipi di versamenti.

In nessun modo potrà essere sanato, con la comunicazione di cui sopra, l'eventuale errore sull'entità del versamento complessivo dovuto.

La comunicazione dovrà essere inviata, a cura del contribuente, ad un qualsiasi ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate (Agenzia delle Entrate - Ufficio Unico oppure, se non ancora istituito, Ufficio IVA o Ufficio delle Imposte Dirette) utilizzando il modello disponibile presso gli Uffici del Consorzio, al quale verrà unita anche una copia del Modello F 24 erroneamente compilata.

Come sempre gli Uffici del Consorzio restano a disposizione dei soci per valutare casi specifici e per ogni altra precisazione o chiarimento che si rendesse necessario.



ulti- li- ty



Informapaghe

Collocamento obbligatorio

La Circolare del Ministero del Lavoro del 10 luglio 2001 n. 66 fornisce indicazioni operative nell'ambito della disciplina generale sul collocamento obbligatorio.

La Circolare precisa che i datori di lavoro, ai fini dell'obbligo di copertura delle quote, possono includere nel computo i lavoratori invalidi assunti al di fuori delle procedure che regolano il collocamento obbligatorio. I datori di lavoro possono in questo caso chiedere una visita affinché venga accertato lo stato invalidante e verificata la sua compatibilità con le mansioni a cui il lavoratore è stato adibito; detti lavoratori potranno essere inseriti nelle quote di riserva se la visita d'accertamento riscontri un grado di invalidità pari ad almeno il sessanta per cento.

Assunzione per sostituzione di dipendenti in maternità

L'Inail, con una nota del 24 luglio 2001, ha chiarito che, per i lavoratori assunti a tempo determinato in sostituzione di lavoratori in astensione obbligatoria o facoltativa dal lavoro, si ha diritto ad uno sgravio contributivo pari al 50 per cento.

Pertanto, i datori di lavoro con meno di venti dipendenti che assumano lavoratori a tempo determinato in sostituzione di lavoratori in maternità possono fruire di uno sgravio pari al 50 per cento sui premi dovuti.

Detrazioni fiscali e aliquote irpef anno 2002

La nuova Finanziaria ha previsto l'aumento di alcune detrazioni per carichi di famiglia, figli e familiari a carico.

Le restanti detrazioni restano confermate con i valori in vigore nell'anno 2001.

Anche gli scaglioni e le aliquote IRPEF per l'anno 2002 restano uguali a quelli applicati nell'anno 2001.

Addizionale regionale

L'articolo 50 del decreto legislativo 446/97 comma 3 attribuisce alle regioni la facoltà di aumentare l'aliquota Irpef con un'addizionale regionale. Le aliquote fissate dalla regione vengono applicate al reddito complessivo determinato ai fini IRPEF.

Il meccanismo di applicazione dell'aliquota è lo stesso dell'IR-

PEF, vale a dire progressivo per scaglioni.

Per l'anno 2002 la Regione Lombardia ha fissato una percentuale variabile da un minimo dell'1,20% al 1,40%.

Ricordiamo che l'addizionale viene determinata dal sostituto di imposta (datore di lavoro) nelle operazioni di conguaglio dell'anno precedente (normalmente entro dicembre) e frazionata in un massimo di 11 rate trattenute a partire dal mese di gennaio successivo fino a novembre. L'importo che il lavoratore trova così evidenziato nella casella addizionale regionale IRPEF della busta paga costituisce, quindi, il debito di imposta a titolo di addizionale regionale IRPEF relativa all'anno d'imposta precedente.

Esclusi dalla denuncia i compensi agli amministratori collaboratori

L'Inail con una nota del 21 dicembre 2001 ha ribadito che i lavoratori autonomi (amministratori, revisori e sindaci di società) che svolgono collaborazioni riconducibili nell'oggetto della professione di appartenenza non sono soggetti all'obbligo di corrispondere i premi assicurati.

Parasubordinati: modelli Gla

I modelli Gla riepilogativi dei compensi corrisposti ai lavoratori parasubordinati di competenza dell'anno 2001, vanno presentati entro il 31 marzo 2002, se valorizzati su modello cartaceo, ed entro il 30 aprile 2002, se valorizzati su supporto magnetico od inviati tramite Internet. L'esposizione dei dati sui quadri Gla/R e Gla/C potrà avvenire sia con i valori espressi in lire che in unità di euro.

[→ giemme]

I chiarimenti dell'Inps in merito alla riforma del DPR 602/1970

L'articolo 4, comma 3 della legge n. 142/2001, "Revisione della legislazione in materia cooperativa", con particolare riferimento alla posizione del socio-lavoratore", ha delegato il Governo ad emanare, sentite le parti sociali interessate, uno o più decreti le-

gislativi mirati a riformare la disciplina prevista dal DPR 602/1970 e successive modificazioni. Tale disciplina prevede uno speciale regime ai fini dell'assolvimento degli obblighi previdenziali ed assistenziali basato su retribuzioni "convenzionali".

Il Decreto legislativo 6 novembre 2001, n. 423, come previsto dalla delega, ha disciplinato un meccanismo di graduale superamento dell'attuale regime prevedendo il raggiungimento entro cinque anni dell'equiparazione della contribuzione versata per i lavoratori soci a quella prevista per i lavoratori dipendenti da imprese in genere.

La circolare 33 del 04 febbraio 2002 dell'Inps chiarisce le modalità di attuazione del regime transitorio.

Nella prima fase (gennaio-dicembre 2002) si prevede l'omogeneizzazione del criterio di determinazione della base imponibile per il versamento delle contribuzioni minori a quello stabilito per la contribuzione IVS dal decreto ministeriale del 3.12.1999 operante dal 1° gennaio 2000.

Per effetto di quanto disposto dall'art. 2 del D.Lgs. n. 423 del 2001 anche l'imponibile giornaliero di cui all'art. 4 del D.P.R. n. 602 del 1970 valido ai fini del computo delle contribuzioni minori si adegua a partire dall'1.1.2002 a quello vigente per l'IVS.

[→ a. v.]

Socio lavoratore: proroga dei termini

Il Parlamento ha prorogato dall'08 febbraio 2002 al 30 giugno 2002 il termine per l'approvazione del regolamento interno delle cooperative in materia di rapporti di lavoro previsto dall'articolo 6 della Legge 142/2001.

Alla stessa data è stato prorogato il termine entro cui il Governo dovrà provvedere ad esercitare la delega conferitagli in materia di riforma dell'istituto della vigilanza.

Vi ricordiamo che i nostri uffici sono a disposizione per la stesura di un regolamento adatto alle specifiche esigenze delle cooperative interessate.

[→ giemme]

Proroga firma digitale

Dal 9 dicembre 2001 avrebbe dovuto entrare in vigore l'obbligo di invio e deposito al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di atti e documenti (atti costitutivi, bilanci, modificazioni statutarie, rinnovi e cessazioni di cariche, ecc.) esclusivamente per via telematica o su supporto informatico sottoscritti con firma digitale.

La Legge Finanziaria 2002 (Legge 28 dicembre 2001 n. 448, Art. 3 comma 13) ha previsto la proroga di un anno all'entrata in vigore di tale obbligo.

Fino all'8 dicembre 2002, quindi, tutte le società i cui legali rappresentanti non siano ancora muniti del necessario dispositivo di firma digitale, la smart card, potranno effettuare il deposito degli atti societari con i normali modelli cartacei.

Ricordiamo che i nostri uffici sono a disposizione delle cooperative aderenti per fornire le informazioni necessarie e provvedere alle pratiche per il rilascio delle smart card degli amministratori.

[→ lu. vi.]

Arrotondamento dell'euro

L'Agenzia delle Entrate nella circolare n. 160/E del 21 dicembre 2001 ha specificato alcune modalità di arrotondamento da applicare a seguito dell'entrata in circolazione dell'euro.

In merito ai registri Iva si segnala che gli importi devono essere contabilizzati su tutti i registri al centesimo di euro, anche qualora i centesimi siano pari a zero.

I versamenti tramite F24 e F23 possono essere effettuati solo tramite i nuovi moduli in euro con arrotondamento al centesimo.

Tutte le fatture devono essere emesse in euro con arrotondamento al centesimo; i decimali possono essere applicati solo in caso di importi intermedi (valore unitario del bene da moltiplicare per il prezzo unitario).

La distinta di incasso per le attività spettacolistiche deve essere compilata indicando il valore del singolo biglietto arrotondato al centesimo di euro.

Le imposte di registro, ipotecarie e catastali sono arrotondate al-

l'unità di euro.

Tutte le restanti imposte sono arrotondate per centesimo di euro. Per quanto concerne le sanzioni occorre fare una distinzione: quando la sanzione è stabilita in Lire in misura fissa viene trasformata in euro arrotondando per difetto all'unità di euro; se la sanzione è espressa in percentuale si traduce in euro arrotondando al centesimo secondo le regole ordinarie.

[→ m. p.]

Esenzione da Irap e tasse automobilistiche per le onlus

L'articolo 21 del Decreto Legislativo 460/1997, nel definire le agevolazioni fiscali per le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale, ha introdotto la possibilità per comuni, province e regioni di deliberare nei confronti delle onlus la riduzione o l'esenzione dal pagamento dei tributi di loro pertinenza e dai connessi adempimenti.

La Regione Lombardia nella Legge Finanziaria 2002 ha previsto che, a decorrere dal 1 gennaio 2002, le Onlus siano esentate dal pagamento dell'IRAP e della tassa automobilistica regionale per i veicoli dei quali risultino proprietarie.

Le Onlus restano comunque soggette all'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, anche ai fini della determinazione dell'imponibile IRAP, alla competente Agenzia delle Entrate.

Per usufruire dell'agevolazione le organizzazioni devono inoltrare alla Regione Lombardia, anche tramite le proprie Sedi Territoriali, un'apposita richiesta, secondo lo schema predisposto dalla Regione, a cui dovranno allegare un documento che certifichi la qualificazione di Onlus: copia della comunicazione inviata all'Agenzia delle Entrate con cui si sono dichiarate Onlus ai fini fiscali ovvero, nel caso delle onlus di diritto, copia del provvedimento di iscrizione nel registro regionale del volontariato (Organizzazioni di volontariato), nella sezione VIII del Registro prefettizio (Cooperative sociali) o nell'elenco delle Organizzazioni non governative (Ong).

Come chiarito dalla Circolare n.

6 del 23 gennaio 2002 della Regione Lombardia le agevolazioni sono fruibili relativamente ai tributi i cui presupposti d'imposta si siano verificati a decorrere dal 1° gennaio 2002; permane, pertanto, l'obbligo di versamento dei tributi i cui presupposti d'imposta si siano verificati entro il 31 dicembre 2001 anche se il relativo pagamento possa essere effettuato successivamente a tale data. Benché non siano previsti termini di decadenza per usufruire dell'agevolazione, la medesima circolare consiglia di effettuare la richiesta entro novanta giorni dal termine di scadenza del pagamento della tassa automobilistica e, per l'IRAP, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2002, al fine di non incorrere in sgradite attività di accertamento formale.

Specifiche relative all'esenzione dalle tasse automobilistiche

Per poter beneficiare dell'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica le Onlus devono dimostrare la proprietà dei veicoli tramite un certificato di proprietà rilasciato dal Pubblico Registro Automobilistico dal quale risulti la proprietà del veicolo da parte della Onlus. A tale fine si ricorda che gli autoveicoli devono essere intestati alla onlus e non a persone fisiche che ricoprano cariche di rappresentanza legale in seno alla onlus.


Beneficeranno dell'agevolazione solo le Onlus che debbano rinnovare il pagamento della tassa automobilistica a partire dal mese di gennaio 2002, per le quali il presupposto d'imposta si è costituito dal 1° gennaio 2002.

In considerazione del fatto che la tassa automobilistica è dovuta in ragione d'anno solare, le Onlus proprietarie di veicoli che abbiano la scadenza della tassa automobilistica nel corso del 2002 potranno fruire dell'esenzione in occasione della prima scadenza utile per il rinnovo.

Specifiche relative all'esenzione da Irap

L'agevolazione spetta sia per le attività istituzionali che per quelle direttamente connesse come definite dal comma 5 dell'art. 10 del D. lgs. 460/97.

Qualora la Onlus abbia sedi dislocate in più Regioni, l'esenzione compete solo per le attività esercitate nel territorio della Regione Lombardia; viceversa, qualora la sede legale sia in un'altra Regione ed una o più sedi secon-





darie in Lombardia, l'esenzione compete solo per la parte di base imponibile imputabile alle attività svolte nelle sedi secondarie lombarde.

Le Onlus con periodo d'imposta non coincidente con l'anno possono usufruire anche per l'anno in corso dell'agevolazione; tali enti, qualora abbiano già versato degli acconti per il 2002, potranno richiedere a rimborso l'eventuale quota IRAP già versata ma relativa ai primi mesi del 2002 secondo le modalità che verranno stabilite dalla Regione in accordo con l'Agenzia delle Entrate.

Ricordiamo che la documentazione per la presentazione delle domande di esenzione è disponibile presso i nostri uffici.

[→ lu. vi.]

Tombole, lotterie e pesche di beneficenza

I beneficiari

Entra in vigore il 12 aprile 2002 la nuova disciplina sui concorsi, le manifestazioni a premio e di sorte locali (DPR 26 ottobre 2001, n. 430): lotterie, tombole e pesche di beneficenza.

Le manifestazioni sono ammesse dalla legge solo se realizzate in ambito familiare e privato (tombole) o promosse da partiti e movimenti politici, enti morali, onlus, associazioni riconosciute e non e comitati senza scopo di lucro aventi scopi assistenziali, culturali, ricreativi e sportivi al solo fine di fare fronte alle loro esigenze finanziarie.

Dal momento che solo questi sono i soggetti autorizzati alla realizzazione di lotterie e manifestazioni a premio, sui biglietti si consiglia di non apporre alcuna pubblicità commerciale anche se diretta alla sola sponsorizzazione delle ditte offerenti i premi.

Le autorizzazioni

Il promotore della manifestazione deve presentare al prefetto e al sindaco del comune ove avrà luogo l'estrazione una richiesta di autorizzazione al suo svolgimento presentando apposita comunicazione almeno 30 giorni prima. Il Prefetto ha il potere di negare l'autorizzazione in caso di mancanza delle condizioni previste

dalla normativa vigente o qualora si riscontri l'assenza della necessità di ricorrere allo svolgimento della manifestazione per fare fronte alle esigenze finanziarie dell'ente promotore.

Rimane vietata la vendita di biglietti e cartelle mediante ruote della fortuna o sistemi analoghi.

I risvolti fiscali

I fondi così raccolti sono esenti da Iva ma non da imposte sui redditi, fatta salva la possibilità per gli enti non commerciali di considerarli come raccolte pubbliche di fondi e gestirli secondo le regole appositamente previste (Art. 108, comma 2bis, lett. a) Tuir).

L'ente promotore è, comunque, tenuto al versamento di una ritenuta alla fonte a titolo d'imposta ai fini Irpef in misura pari al 10% del valore dei premi messi in palio.

Le lotterie

Si definisce lotteria la manifestazione effettuata con la vendita di biglietti staccati da registri a matrice concorrenti a uno o più premi secondo l'ordine di registrazione.

I biglietti, contrassegnati da serie e numerazione progressiva (da riportare nella fattura di acquisto rilasciata dallo stampatore), possono essere venduti esclusivamente nel territorio provinciale e il loro valore complessivo non può superare 51.645,69 euro (100 milioni di lire).

Allegato alla comunicazione di richiesta di autorizzazione alla realizzazione della lotteria l'ente promotore deve presentare un regolamento contenente la quantità e la natura dei premi, la quantità e il prezzo dei biglietti, il luogo ove vengono esposti i premi, il luogo e il momento fissato per l'estrazione e la consegna dei premi.

Prima dell'estrazione un incaricato dell'ente promotore provvede al ritiro dei registri e dei biglietti invenduti e al loro annullamento.

L'estrazione è pubblica e deve avvenire alla presenza di un incaricato del sindaco.

I premi posti in palio possono essere costituiti da servizi e beni mobili ad esclusione di denaro, titoli pubblici e privati, valori bancari, carte di credito e metalli preziosi.

Le tombole

Si definisce tombola una manifestazione di sorte effettuata con l'utilizzo di cartelle portanti una data quantità di numeri (dall'1 al 90) con premi assegnati alle car-

telle nelle quali, all'estrazione dei numeri, per prime si siano verificate le combinazioni stabilite.

La vendita delle cartelle, contrassegnate da serie e numerazione progressiva (da riportare nella fattura di acquisto rilasciata dallo stampatore), deve essere limitata al territorio comunale in cui la tombola si estrae e ai comuni limitrofi.

I premi posti in palio non possono superare il valore di 12.911,42 euro (25 milioni di lire).

Alla comunicazione di richiesta di autorizzazione allo svolgimento della tombola, da presentarsi almeno 30 giorni prima in prefettura e al sindaco, occorre allegare il regolamento della manifestazione contenente la quantità e la natura dei premi ed il prezzo di ogni cartella.

Il promotore è tenuto ad effettuare presso il Comune nel cui territorio avviene l'estrazione il deposito di una cauzione in denaro, titoli di stato o garantiti dallo stato, fideiussione bancaria o assicurativa pari al valore massimo complessivo dei premi promessi (valore di acquisto o valore normale) con scadenza pari ad almeno tre mesi dalla data fissata per l'estrazione dei premi.

La cauzione verrà svincolata alla presentazione all'incaricato del sindaco, entro 30 giorni dall'estrazione, della documentazione attestante l'avvenuta consegna dei premi ai vincitori.

L'estrazione è pubblica ed avviene alla presenza di un incaricato del sindaco. Prima dell'estrazione tutti i registri e le cartelle invendute sono ritirati e dichiarati nulli.

Le pesche e i banchi di beneficenza

Le manifestazioni di sorte effettuate con la vendita di biglietti una parte dei quali sia abbinata a premi ma che per la loro organizzazione non si prestano all'emissione di biglietti a matrice si definiscono pesche e banchi di beneficenza.

La vendita dei biglietti deve avvenire all'interno del territorio comunale e il ricavato non può superare l'importo di 51.645,69 euro (100 milioni di lire).

I premi possono consistere in servizi e beni mobili ad esclusione di denaro, titoli pubblici e privati, valori bancari, carte di credito e metalli preziosi.

L'ente promotore è tenuto a comunicare, in allegato alla richiesta di autorizzazione allo svolgimento della manifestazione da presentarsi almeno 30 giorni prima in prefettura e al sindaco, il



numero dei biglietti che si intendono emettere e il relativo prezzo.

[→ lu. vi.]

Novità privacy

Il Garante per la protezione dei dati personali ha prorogato fino al 31 dicembre 2002 le autorizzazioni generali al trattamento dei dati personali concesse a favore di soggetti privati e enti pubblici economici, quali, ad esempio, datori di lavoro, operatori sanitari, associazioni e fondazioni, liberi professionisti, investigatori privati.

Tra queste rientra anche l'autorizzazione a favore di associazioni e fondazioni, per il trattamento dei dati dei propri soci, avventori e aspiranti aderenti, e l'autorizzazione a favore dei datori di lavoro per il trattamento dei dati dei propri dipendenti.

Tali autorizzazioni riguardano unicamente la possibilità di procedere al trattamento dei dati senza obbligo di notifica al Garante del trattamento. I titolari del trattamento restano comunque soggetti all'obbligo di fornire ai potenziali aderenti un'informativa completa in merito alle modalità di trattamento dei dati e ai diritti loro conferiti.

Il Garante per la privacy ha recentemente comminato ad alcuni circoli privati una sanzione per non avere dato ai propri associati la prescritta informativa sulle modalità di trattamento dei dati personali.

Il Garante non ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'assolvimento degli obblighi, l'informazione data agli interessati in merito ai diritti loro conferiti dal possesso della tessera sociale per il cui rilascio erano stati richiesti i dati. Tutti i titolari del trattamento di dati personali sono, infatti, obbligati a fornire in caso di conferimento di dati personali un'informativa, in forma scritta o orale, contenente i diritti loro attribuiti dalla legge sulla privacy, le modalità e le finalità del trattamento, la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati, le conseguenze di un eventuale rifiuto a rispondere, gli eventuali soggetti ai quali i dati potrebbero essere comunicati.

Considerata la difficoltà a provare l'assolvimento dell'obbligo tramite informativa in forma orale, si consiglia di prevedere la stesura di un documento scritto contenente tutte le informazioni richieste dalla legge.

In merito alle modalità di conservazione dei dati il Garante ha invece affermato che i dati relativi allo stato di salute del dipendente devono essere conservati separatamente rispetto alle altre informazioni personali.

I fascicoli personali cartacei, pur dovendo mantenere la loro unitarietà in relazione ai singoli dipendenti interessati, richiedono l'adozione di opportuni accorgimenti per assicurare tale separazione: ad esempio, sezioni o sottofascicoli dedicati alla custodia di eventuali dati sensibili, da conservare chiusi o comunque con modalità che riducano la possibilità di una indistinta consultazione nel corso delle ordinarie attività amministrative.

L'ente è tenuto a impiegare tecniche, codici, o altri sistemi che permettano di identificare gli interessati solo in caso di necessità e unicamente per lo svolgimento di rilevanti finalità di interesse pubblico.

[→ lu. vi.]

Il registro nazionale delle associazioni di promozione sociale

Possono assumere la qualifica di associazione di promozione sociale, a norma della Legge 383/2000, le associazioni riconosciute e non riconosciute, i movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni costituiti al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

Le associazioni di promozione sociale, se iscritte in appositi registri costituiti a livello nazionale, provinciale e regionale, possono stipulare convenzioni e usufruire di particolare benefici. Il Decreto 14 novembre 2001, n. 471, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 25 gennaio 2002, ha stabilito le modalità per ottenere l'iscrizione nel Registro nazionale.

Le associazioni costituite e operanti da almeno un anno in almeno cinque regioni e venti province del territorio nazionale, che svolgano attività di utilità sociale e il cui atto costitutivo e statuto contenga i requisiti indicati


dalla legge 383/2000, possono iscriversi nel registro nazionale. La domanda, deve essere presentata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Dipartimento delle politiche sociali e previdenziali - Direzione generale per il volontariato, l'associazionismo sociale e le politiche giovanili - esclusivamente a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento. La domanda deve essere corredata da:

- atto costitutivo, con l'indicazione della sede legale, e statuto dell'associazione;
- qualora necessario, documento di integrazione dello statuto deliberato dall'organismo nazionale competente che recepisca come vincolanti le previsioni statutarie dettate dalla legge e impegni l'associazione a procedere alla modifica dello statuto entro un anno dalla presentazione della domanda di iscrizione;
- indicazione dell'ambito di diffusione territoriale dell'associazione comprovante la presenza in almeno cinque regioni e in almeno venti province del territorio nazionale;
- nominativo del legale rappresentante e di eventuali altri soggetti che ricoprano cariche di rappresentanza istituzionale;
- sinetica relazione descrittiva della fisionomia istituzionale dell'associazione contenente dati relativi al modello organizzativo, ai livelli di responsabilità degli organismi nazionali e di quelli delle eventuali articolazioni periferiche, numero totale degli iscritti, criteri e mezzi di informazione e/o di comunicazione al fine di consentire la loro piena partecipazione, indicazione degli ambiti prevalenti di attività, delle iniziative più significative realizzate e dei principali programmi di intervento.

Qualora la domanda non venga rigettata entro sessanta giorni dall'inoltro, l'iscrizione deve intendersi perfezionata.

In base alla legge 383/2000 l'iscrizione nel registro delle associazioni a carattere nazionale comporta il diritto di automatica iscrizione nel registro medesimo dei relativi livelli di organizzazione territoriale e dei circoli affiliati. A tale fine il Presidente nazionale deve presentare una certificazione, che attesti l'appartenenza delle organizzazioni territoriali all'associazione nazionale e la conformità dei loro statuti ai requisiti di legge, allegando l'elenco dei soggetti affiliati e dei loro legali rappresentanti.

[→ lu. vi.]



Cessioni gratuite di derrate alimentari ad onlus

In risposta ad un'istanza di interpellato l'Agenzia delle Entrate ha chiarito le modalità di gestione di eventuali cessioni gratuite di derrate alimentari a onlus al fine di non assoggettare tali operazioni ad imposizione sui redditi ed Iva. L'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, prevede che "le derrate alimentari e i prodotti farmaceutici, alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, che, in alternativa alla usuale eliminazione dal circuito commerciale, vengono ceduti gratuitamente alle ONLUS, non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa".

La circolare n. 168/E del 26 giugno 1998 ha precisato che la predetta disposizione si applica limitatamente ai prodotti esclusi dal circuito commerciale per difetti di confezionamento o altre cause che, pur diminuendo o facendo venir meno il valore commerciale del prodotto, non ne impediscono l'utilizzo (es. prodotti prossimi alla scadenza).

La possibilità di fruire dell'esenzione dalle **imposte sui redditi** è subordinata al rispetto di alcuni adempimenti formali.

L'impresa cedente deve

1) dare preventiva comunicazione delle singole cessioni di beni al competente ufficio delle entrate mediante raccomandata con avviso di ricevimento (le cessioni di beni facilmente deperibili e di modico valore sono esonerate dall'obbligo della comunicazione preventiva);

3) annotare nei registri previsti ai fini IVA o in apposito prospetto la quantità e la qualità dei beni ceduti gratuitamente in ciascun mese entro il quindicesimo giorno successivo alla cessione dei beni.

La onlus beneficiaria è tenuta a rilasciare all'impresa cedente una dichiarazione attestante l'impegno ad utilizzare direttamente i beni ricevuti in conformità alle proprie finalità istituzionali.

Le cessioni gratuite a favore di onlus dei beni in oggetto costituiscono operazioni esenti ai fini IVA a condizione che vengano osservati i seguenti adempimenti:

L'impresa cedente deve provvedere a

a) dare comunicazione scritta agli Uffici delle entrate o, in mancanza, agli Uffici delle Imposte Dirette e ai Comandi della guardia di finanza, contenente l'indicazione della data, ora e luogo di inizio del trasporto, la destinazione finale dei beni, nonché il loro ammontare complessivo, sulla base del prezzo di acquisto, almeno cinque giorni prima della consegna (la comunicazione può non essere inviata solo qualora l'ammontare del costo dei beni non superi 5.164,57 euro);

b) emettere il documento di trasporto progressivamente numerato.

La onlus beneficiaria deve rilasciare all'impresa cedente dichiarazione sostitutiva di atto notorio con la quale attesti che la natura, la qualità e la quantità dei beni ricevuti corrisponde ai dati contenuti nel documento di cui alla lettera b).

La cessione di beni può, quindi, essere effettuata senza alcuna comunicazione preventiva unicamente qualora i beni siano altamente deperibili e di modico valore (non superiore a euro 5.164,57).

[→ lu. vi.]



Finanziamenti

Finanziamenti per soggetti con handicap grave privi dell'assistenza familiare

Il Decreto del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 13 dicembre 2001, n. 470, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 18 gennaio u.s., disciplina i criteri per il trasferimento alle regioni dei fondi nonché i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione di finanziamenti in favore dei soggetti con handicap grave privi dell'assistenza dei familiari.

Potranno presentare domanda per la concessione dei contributi onlus, cooperative, organizzazioni di volontariato, associazioni ed enti di promozione sociale, fondazioni, enti di patronato ed altri soggetti privati purché abbiano una diretta e comprovata esperienza nel settore dell'assistenza ai soggetti con handicap grave.

I progetti finanziabili, della durata massima di due anni e di importo non superiore a due miliardi di lire, devono prevedere l'apertura di nuove strutture di accoglienza per soggetti con handicap grave ed in particolare:

- acquisto, ristrutturazione, locazione di immobili;
- acquisto e messa in opera di impianti e attrezzature, compreso l'arredamento;
- avvio e prosecuzione per un anno dall'apertura del servizio delle attività assistenziali, di tutela e sostegno.

Le strutture devono avere dimensioni ridotte tali da assicurare l'inserimento in un contesto di tipo familiare e devono rispondere ai requisiti igienico-sanitari previsti dai regolamenti comunali per le case di abitazione, oltre ad avere requisiti non inferiori a quelli previsti dalla normativa statale e regionale e dai regolamenti locali per le strutture residenziali destinate all'assistenza di soggetti con handicap grave.

[→ lu. vi.]



parole e realtà

Nuovi bisogni, nuovi servizi

Profilo pedagogico e profilo sociale nei servizi per l'infanzia



Angelo Anelli *

A 4 anni di distanza dalla applicazione della L. 285/97, a 2 da quella della L.R. 23/99, dopo convegni, sperimentazioni, nuovi servizi avviati e tradizionali chiusi, mi sembra interessante, come operatore sociale e referente del terzo settore al tavolo provinciale della 285, riflettere sul tema dell'innovazione dei servizi all'infanzia. Questo contributo, e l'iniziativa del 6 aprile all'auditorium di Arosio cui si collega, sono l'occasione per rilanciare la riflessione piuttosto che per "tirare le fila".

Negli ultimi anni, spinte e sollecitazioni all'innovazione dei servizi per l'infanzia non sono mancate agli operatori del pubblico e del privato, così come ad amministratori e dirigenti. Insufficienze ed inefficienze quali/quantitative, ma anche la presunta incapacità o impossibilità di rispondere a domande più complesse provenienti dalle famiglie, sono oggi la cornice entro cui inscrivere una necessità ed opportunità di ripensamento non tanto o non solo del singolo servizio, ma delle stesse

politiche per l'infanzia e la famiglia.

Si intensificano i bisogni più tradizionali di cura, ma emergono anche bisogni innovativi e, in quanto tali, difficilmente leggibili o classificabili. Genitori e famiglie, pressate dalle richieste provenienti dal sistema produttivo, chiedono un servizio più flessibile negli orari e nelle forme, che meglio sappia conciliare i tempi familiari con i tempi di lavoro, le responsabilità con le libertà. Cambiano anche le consapevolezza circa il ruolo genitoriale: le scelte educative sono senza dubbio più competenti, ma l'altra faccia di tale sapere è il senso di insicurezza ed ansia nelle scelte. Cresce il numero delle famiglie monoparentali o di fatto, quello di famiglie immigrate con figli piccoli – comunitarie e extracomunitarie – prive di reti parentali, e ciò si traduce in bisogni di investimento sull'integrazione socio-culturale, ma anche di sostituzione della "rete che manca".

Poi ci sono i bisogni degli operatori. Il cambiamento in atto ha a che vedere con opportu-

nità e resistenze, con desideri e paure. Cosa credete che pensino le educatrici degli asili nido quando diciamo "innovare i servizi per l'infanzia"? Sono impaurite; sono concentrate sul tema della flessibilità, del privato sociale... sono arrabbiate, faticano a cogliere le opportunità e resistono; dicono: no! Allora cambiare significa anche poter leggere, tenere in considerazione tali resistenze, dedicare tempo, pensare insieme, proporre dimensioni di protagonismo anche degli operatori.

Se quello accennato è un quadro verosimile, mi pare che una possibilità per leggere linee d'innovazione e quindi adeguatezza dei servizi per l'infanzia stia nella proposta di una sorta di visione bifocale. Nel corso degli anni '80 tali servizi hanno cambiato "pelle": da servizi socio-assistenziali – centrati sui temi dell'assistenza e della cura intesa come custodia – essi si sono sempre più orientati verso un paradigma educativo che si è progressivamente amplificato, sino all'ipertrofia. L'universo dei servizi per l'infanzia si è

andato definendo come bambino-centrico. In tale complessa vicenda si è anche andato smarrendo il profilo sociale dei servizi: già poco valorizzato, esso è stato progressivamente dimenticato o misconosciuto. Le "parvenze di sociale" che ancora ci rimangono sono quelle che si interrogano sull'esigenza di dialogo con le famiglie o di "fidelizzazione del cliente". Oggi sembra tuttavia praticabile per i servizi la scelta di collocare al centro della loro programmazione tanto la dimensione della qualità pedagogica – a ragione tanto decantata dal servizio pubblico, ma anche eretta ad ultimo baluardo di una resistenza all'incivilimento – quanto quella della quali-



tà sociale. Rispetto a cosa significhi pensare il profilo pedagogico, lascio la parola agli esperti. Più sguarnita è la riflessione intorno al profilo sociale: vuoi perché è questo un tema intorno a cui da più parti si resiste, vuoi perché è un tema associato a nuove dinamiche e processi sociali.

La possibilità di pensare i servizi anche attraverso una sorta di profilo sociale è parte di una consapevolezza sistemica che accompagna le nostre riflessioni su tutto ciò che è organizzazione sociale, comunicazione, relazione, e che abbiamo conquistato a partire dagli anni '60/'70. Più d'uno si troverà d'accordo con la seguente affermazione: *“un bambino non può esistere da solo, egli è parte di un rapporto”*. Parimenti, molti operatori sentiranno di aderire alla seguente definizione di asilo nido: *“il nido è un servizio, per i bambini e i loro genitori, integrato nella vita della comunità”*. Il profilo sociale di un servizio ha a che vedere con la consapevolezza circa il fatto che essi sono una realtà essenzialmente sociale, la cui natura non può prescindere da un livello fondativo di rappresentazione sociale. In quanto servizi, pubblici o privati che siano, la loro vita non può essere disgiunta da veri e propri elementi di valutazione sociale: un asilo è inserito in un contesto di comunità che si fa carico per esempio dei suoi aspetti economici; è ubicato in qualche luogo che, anche solo spazialmente, lo colloca in relazione con altri servizi (per esempio la fermata del bus o l'esistenza nelle sue vicinanze di un parcheggio!). Occuparsi di infanzia, di educazione, di servizi, può dunque significare avere in mente e trattare importanti questioni correla-



te: la conciliazione con gli impegni lavorativi, le responsabilità familiari e di cura, le pari opportunità, il ruolo delle donne nel mercato del lavoro, le nuove forme familiari e di convivenza, le competenze genitoriali e professionali. Tale approccio può essere spinto al punto tale da ipotizzare che la valutazione della qualità di un servizio non possa essere disgiunta da una riflessione sulla sua qualità sociale; dalla capacità di connettere, nel quadro di una progettazione e valutazione condivise, gli interessi, le domande ed i bisogni che gravitano intorno al servizio. Si tratta di riconoscere come i servizi per l'infanzia, oggi, non possano più semplicemente dirsi servizi all'infanzia: più complessivamente essi sono rivolti anche ai genitori ed alle collettività. Lo scenario della qualità sociale non è affatto alternativo a quello della qualità pedagogica. Realizzare efficaci politiche e servizi per l'infanzia è anche sostenere i ruoli genitoriali; la funzione educativa di un servizio per l'infanzia non può andare disgiunta da una più ampia funzione sociale rispetto alla quale i “tempi dei servizi”, i tempi della cura, siano coerenti con i tempi del lavoro ed i tempi del vivere urbano.

Assumere la prospettiva della qualità sociale – in termini integrati con quella pedagogica – può allora significare per un servizio collocare dimensioni progettuali ormai canoniche – la mission del servizio, gli aspetti economici, l'organizzazione dei tempi – sotto uno sguardo più ampio e capace di coinvolgere più attori. Non si

tratta semplicemente di potenziare le lenti cui siamo abituati, di allargare la base di bisogno cui il progetto educativo del servizio è capace di dare risposte; si tratta piuttosto di collocarsi in una nuova visione prospettica, di cambiare gli occhiali. Mantenere le dimensioni di intenzionalità educativa, ma anche contemplare ed agire modi di progettazione condivisa con le comunità di riferimento del significato del servizio.

La prima consapevolezza di questa nuova visione è relativa all'improbabilità di definire a-priori, nel chiuso di incontri di programmazione o negli uffici dei dirigenti, quali siano le scelte progettuali che definiscono un servizio come innovativo o adeguato. Qualità e innovazione sono un dato relativo, fondato su sistemi di valori, pregiudizi, percezioni, motivazioni, di tutti coloro che gravitano intorno al servizio e sono interessati alla sua vita. Occorre allora aprire spazi di co-progettazione, tra operatori ed interessati, delle dimensioni “hard” di un servizio per l'infanzia. Avviare pratiche di progettazione sociale capaci di collocare il bisogno – più che gli interessi corporativi – al centro del processo progettuale e che sappiano connettere soggetti ed interessi che si collocano intorno al bisogno nell'organizzazione di un “noi” progettuale allargato.

L'apparente semplicità dello scenario della qualità sociale viene meno se tematizziamo gap e discontinuità con essa introdotti nei paradigmi tradizionali con cui pensiamo

bisogni e servizi. Rispetto ai modelli passivizzanti mutuati dal sapere medico, si chiede ora agli operatori, che per lungo tempo hanno visto negli “utenti” del servizio coloro che portano bisogni e carenze, di vederli oggi come portatori di risorse e punti di vista da tenere in considerazione. Ciò che sembra semplice e banale, si rivela una prospettiva di cambiamento profonda e complessa. Discontinuità e lontananze, portano con sé timori, difficoltà e resistenze. A loro volta queste chiamano in causa strumenti per superarle, e accompagnare il processo di innovazione nei servizi all'infanzia.

La formazione è la prima leva di cambiamento in tale scenario. Formazione di nuove professionalità da inserire nei servizi – operatori di rete o psicologi di comunità al lavoro negli asili nido! –; ma anche sostegno alle professionalità esistenti. Seconda importante strategia è il coinvolgimento del privato sociale. Il riferimento ad esso non è affatto il tentativo di legittimare pur probabili congiunture di interessi tra amministratori locali, dirigenti della pubblica amministrazione e le stesse cooperative sociali, orientati alla riduzione della spesa sociale o ad una rivendicazione da parte di un terzo settore “muscolare”. Lo scopo è al limite quello di invitare pubblica amministrazione e terzo settore ad una dialettica che rifugga da rischi di semplificazione della complessità dei servizi o da quelli di impiego strumentale del terzo settore. Il privato sociale può infatti svolgere un ruolo importante nel processo di innovazione dei servizi per l'infanzia nella misura in cui incarna, sin nella propria mission, caratteristiche coerenti con le prospettive di cambiamento delineate: attenzione alla qualità sociale, logiche di co-progettazione, modalità attive di relazione con le utenze, attenzione agli stakeholder, riferimento alla comunità territoriale.

* Referente per il Forum comasco del Terzo Settore al Tavolo della Legge 285/1997.

FATTI e PERSONE

Cooperativa sociale Artigiani guanelliani

Ha meno di due anni, ma molti progetti in cantiere e altrettanta voglia di impegnarsi in un settore che, in tutta la nostra provincia e nel canturino in particolare, rappresenta un'opportunità lavorativa ricca di prospettive. Parliamo della Cooperativa Sociale Artigiani Guanelliani, nata a Como nel luglio 2000 nell'ambito dell'Opera don Guanella e risultato di diversi anni di formazione al lavoro realizzata grazie alle risorse ottenute dal Fondo Sociale Europeo

LAURA VERGA

«È

una storia duplice quella da cui la nostra cooperativa ha tratto forza - spiega il presidente, Fabio Gerosa -: la radice educativa dell'Opera don Guanella e la vocazione formativa dell'Associazione Provinciale Artigiani, che ci sostiene con la collaborazione di suoi aderenti oggi in pensione». Obiettivo della cooperativa, la formazione e l'inserimento professionale di ragazzi tra i 15 e i 18 anni nelle botteghe artigiane di falegnameria presenti sul nostro territorio, con un rapporto numerico, tra allievi e formatori, di sostanziale parità. «L'idea su cui basiamo la nostra attività - prosegue il presidente - è infatti di accompagnare i ragazzi nel modo più attento possibile, fornendo loro tutte quelle competenze necessarie ad affrontare, una volta all'esterno, il lavoro quotidiano in una ditta "normale". Per questo, grazie anche alla collaborazione di un socio architetto, gli allievi hanno la possibilità di seguire la realizzazione del mobile fin dal suo progetto sulla carta, e quindi di realizzare il manufatto durante tutte le fasi della lavorazione, con l'aiuto dei falegnami in pensione che lavorano con noi». Un impegno non limitato alla fase formativa, ma che, per i ragazzi privi del titolo di terza media, si estende ad un accompagnamento finalizzato a completare l'obbligo scolastico.

Parlando di numeri, la cooperativa conta oggi 12 soci, tra cui l'Opera Don Guanella e l'Associazione Provinciale Artigiani in qualità di persone giuridiche, 3 allievi, 2 falegnami formatori e un educatore professionale. «Tra le novità dell'immediato futuro occorre segnalare - racconta Gerosa - l'apertura di un capannone da 400 metri quadri a Cantù, col quale ci auguriamo, tra l'altro, di radicarci su un territorio che ha molto da offrire in termini di competenze tra i mobiliari in pensione». Infine un piccolo appello, per dare impulso ad una attività ancora agli inizi: «I nostri mobili garantiscono ottimi standard di qualità - è la conclusione del presidente -, perciò l'invito a rivolgersi a noi è aperto a tutti, anche ai tanti privati sempre in cerca di un "bravo" falegname».

Cooperativa Sociale Artigiani Guanelliani

Sede: via T. Grossi, 18 - Como

Attività: inserimento lavorativo nel settore artigiano

Presidente: Fabio Gerosa

!eureka!news!

!eureka
news!

Mensile del Consorzio Eureka
Supplemento a
Ecoinformazioni da fare,
viale Masia, 34 22100 Como
tel. 031.571813
fax 031.573320
E-mail: ecoinformazioni@tin.it

Direzione:
Antonia Barone, Gianpaolo Rosso
Grafica e impaginazione:
Graaf Como

